

R.G. n. 496-1/2024

Sentenza 23/2025

Reperitio 27/2025

Liquidazione 9/2025
Controllata



IL TRIBUNALE DI ROMA

SEZIONE XIV FALLIMENTARE

così composto:

dott. Giorgio Jachia	Presidente
dott. Angela Coluccio	giudice
dott. Francesca Vitale	giudice rel./est.

riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

dichiarativa dell'apertura della LIQUIDAZIONE CONTROLLATA della sovraindebitata **ZANDRI ELISABETTA** nata a Roma [REDACTED] (C.F. ZNDLBT74L41H501S) e residente da oltre un anno in Roma Via Monte Fumaiolo n. 30, assistita ai sensi dell'art 269 1° comma CCII dall'Avv.to Flaminia Caiafa che la rappresenta e difende in virtù di delega in atti e presso il cui studio in Roma, Via Alfredo Fusco n.104 ha eletto domicilio;

esaminati gli atti ed i documenti depositati;

sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;

ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27, comma 2, CCII avendo i debitori la propria residenza in Roma;

dato atto che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;

rilevato che al ricorso è stata allegata la prescritta documentazione di cui all'art. 39 CCII, nonché la relazione redatta dall'OCC ex art. 269, comma 2, CCII contenente valutazione di completezza e attendibilità della documentazione depositata dal debitore a corredo

70

della domanda e in cui è illustrata la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dello stesso;

rilevato che l'OCC ha attestato di aver effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269 comma 3, CCII all'Agente della riscossione, agli uffici fiscali e presso gli enti locali competenti;

rilevato che la ricorrente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

considerato che, la debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 268 CCII, trattandosi di persona fisica svolgente attività lavorativa subordinata che si trova in situazione di sovraindebitamento nel senso indicato dall'art. 2 lett. c) CCII.

L'istante afferma di trovarsi in una situazione di irreversibile sovraindebitamento in ragione dell'impossibilità di adempiere alle obbligazioni contratte e rappresentate principalmente da debiti di natura consumeristica più volte oggetto di rinegoziazione da parte degli istituti finanziari, riconducibili all'obbligo di mantenimento in favore delle figlie.

In ordine alla situazione patrimoniale e familiare la ricorrente riferiva quanto segue:

- di essere impiegata quale dipendente presso la Segreteria Generale della Presidenza della Repubblica dall'11.06.1998;
- di essere titolare del diritto di proprietà dell'immobile in Roma, Via Monte Fumaiolo n. 30, Scala B, Interno 18, al piano 5-6, di complessivi 75 mq (superficie utile 79 mq), rendita catastale di € 723,04, gravato da un mutuo ipotecario stipulato presso CheBanca!, la quale ha concesso un prestito di € 221.500,00, garantito da ipoteca di primo grado sul bene per un ammontare di € 332.250,00, con valutazione immobiliare

- TECNOCASA, per un valore di circa € 265.000,00 (cfr. Relazione Gestore);
- di essere proprietaria dell'autovettura Hyundai, targata DA048TK e valutata per complessivi € 1.800;
 - di essere titolare dei seguenti rapporti di conto corrente e carte intestate: c/c n. *** [REDACTED], attualmente bloccato, acceso con la sottoscrizione del contratto di mutuo con Che banca!- ora Mediobanca Premier S.P.A.- a mezzo del quale la debitrice ha pagato le relative rate fino al mese di Febbraio 2024 che presenta un saldo di € 20,90, del c/c n. ***** BCC Roma Ag. [REDACTED] su cui fino al mese di Dicembre 2023 venivano mensilmente accreditati sia lo stipendio che l'assegno unico per la figlia [REDACTED] (con un saldo a debito al 21.02.2024 di - € [REDACTED] al [REDACTED], conto ora bloccato), carta Postpay Evolution n. ****+ [REDACTED] presso [REDACTED] [REDACTED] su cui dal mese di febbraio viene accreditato lo stipendio;
 - di percepire quali redditi da lavoro, uno stipendio netto mensile di circa € 3.800 in qualità di dipendente della Segreteria Generale della Presidenza della Repubblica dal 1998, con qualifica di Assistente Capo Settore Biancherie Liv. L3C1;
 - di aver percepito una liquidazione anticipata di € [REDACTED], nonché la spettanza di un TFS futuro di circa € [REDACTED];
 - di avere nel proprio nucleo familiare le due figlie maggiorenni, una delle quali, [REDACTED] è invalida e percepisce una pensione di invalidità di € [REDACTED] e l'assegno unico per un totale di € [REDACTED], mentre, l'altra figlia, [REDACTED] è economicamente indipendente, lavorando e studiando autonomamente;
 - di versare la quota di € 120,00 mensili come mantenimento per la terza figlia, [REDACTED] che vive con il padre;
 - di non avere titolarità di alcun altro bene oltre a quelli sopra indicati (cfr. Relazione Gestore);

Con riferimento alla **massa debitoria**, a carico della ricorrente sussistono le seguenti posizioni debitorie (come da verifica del Gestore della Crisi):

fd

- o € 198.728,42 -Che banca! ora MEDIOBANCA PREMIER S.P.A. - ipotecario;
- o € 447,22-Ader- Privilegio Generale e Speciale;
- o € 766,03 -Regione Lazio Tassa Automobilistica- Privilegio Generale e Speciale;
- o 2.982,77 -BBC Roma - Chirografo- Apertura di credito in c/c 002879;
- o € 102.616,53-BBC Roma - Chirografo- Mutuo fondiario 4833349;
- o € 70.767,66 -BCC Credito Consumo S.p.A-Chirografo-Prestito personale nr. 951864;
- o € 68.713,18 -FINDOMESTIC BANCA Spa- Chirografo- Finanziamento;
- o € 63.000,00-IBL BANCA - Chirografo -contratto n. 547511 CQS;
- o € 21.411,00-Comitato di gestione del Fondo Interventi SG PDR- Chirografo - prestito;
- o € 1.500,00-COFIDIS Spa - Chirografo- revolving;
- o € 34.164,00-RCI BANQUE S.A. Chirografo- prestito finalizzato, per una complessiva situazione debitoria pari a € 565.096,91.

considerato che, l'istante ha rappresentato che la quota di spese mensili necessarie al suo mantenimento e al mantenimento della figlia con ella convivente [REDACTED] è pari a € 4.200,00, cifra da cui secondo quanto relazionato dal Gestore deve ^{essere} versato il canone di locazione ancora non in essere e computato dall'istante in via presuntiva nell'eventualità di vendita della casa di proprietà, in guisa le spese mensili necessarie ammontano a € 3.420,00 (cfr. Relazione Gestore);

rilevato che, la ricorrente ha messo a disposizione dei suoi creditori l'intero suo patrimonio, fatta eccezione dell'ammontare che sarà ritenuto necessario su statuizione del Tribunale per il mantenimento proprio e del relativo nucleo familiare ex art. 268, comma 4), lett. b) CCII, atteso che elemento qualificante l'istituto della liquidazione controllata promossa dal debitore è la messa a disposizione del complessivo suo patrimonio;

Ad

che, dunque, ogni valutazione relativa alla determinazione della quota degli emolumenti percepiti dal ricorrente da sottrarre alla liquidazione perché necessari alle esigenze di sostentamento rappresentate, devono essere previste nell'ambito del programma di liquidazione subordinato all'approvazione del Giudice delegato alla procedura;

ritenuto che, dallo squilibrio tra la l'attivo patrimoniale e l'ammontare del passivo, emerge l'incapacità di soddisfare regolarmente le obbligazioni contratte e lo stato di irreversibile crisi da sovraindebitamento dell'istante;

tutto ciò premesso

verificata la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 268 e 269 CCII per aprire la procedura di liquidazione controllata;

rilevato che, quanto alla durata della procedura di liquidazione, questa può essere chiusa una volta terminata la fase liquidatoria e dopo il compimento del riparto finale, nonché nei casi espressamente previsti dall'art. 233 CCII, letto in combinato disposto con quanto previsto dall'art. 276 CCII.

osservato, quanto alla nomina del Liquidatore, che lo stesso vada individuato nello stesso OCC cui si è rivolto il debitore, salvo che ricorrano giustificati motivi contrari, nel caso in esame non presenti;


visti gli artt. 268 e 269 e ss. CCII

P.Q.M.

DICHIARA APERTA LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA di **ZANDRI ELISABETTA** nata a Roma [REDACTED] (C.F. ZNDLBT74L41H501S) residente in Roma Via Monte Fumaiolo n. 30,

NOMINA

Giudice Delegato la dott.ssa Francesca Vitale,



NOMINA

Liquidatore il Gestore già incaricato dall'OCC - Avvocato **Francesca Romana Capezzuto**, C.F. CPZFN70M67H501S, con studio in Roma, Via della Casetta Mattei n. 18,

ORDINA

ai debitori di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori nella cancelleria fallimentare di questo Tribunale.

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine perentorio di 60 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, da predisporre ai sensi dell'art. 201 CCII

ORDINA

la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, avvertendo che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo che sarà posto in esecuzione a cura del Liquidatore

RIMETTE

al giudice delegato ogni provvedimento/determinazione in ordine al limite di cui all'art. 268, comma 4 lett. b), quanto alle somme che i debitori potranno trattenere per le necessità familiari;

AVVERTE

che dalla data di deposito della domanda resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.;

Ad

che non sono compresi nella liquidazione i soli beni di cui all'art. 268, comma 4, CCII come di seguito indicati:

- a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 c.p.c.;
- b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;
- c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 c.c.;
- d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge;

che alla liquidazione controllata si applicano in quanto compatibili le disposizioni dell'art. 143 in merito alla legittimazione per i rapporti processuali e degli artt. 150 e 151 CCII in ordine al divieto di azioni esecutive e cautelari individuali dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione e all'apertura del concorso tra i creditori con il conseguente necessario accertamento dei crediti e dei diritti;

AVVERTE

i debitori che ai sensi dell'art. 282 CCII l'esdebitazione opererà di diritto a seguito del provvedimento di chiusura della procedura o, anteriormente, decorsi quattro anni dall'apertura in presenza delle condizioni di cui all'art. 282 e in assenza delle condizioni ostantive di cui all'art. 280 CCII sulle quali dovrà riferire il Liquidatore, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale;

DISPONE CHE IL LIQUIDATORE

- entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come previsto dall'art. 270, comma 3, CCII;

- entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 271 CCII;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione in ordine ai tempi e modi della liquidazione, depositandolo entro lo stesso termine in Cancelleria per l'approvazione da parte del GD, avvertendo che il programma di liquidazione deve essere redatto in modo da assicurare la ragionevole durata della procedura;
- scaduto il termine assegnato ai creditori, predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati attenendosi a quanto previsto dall'art. 273 CCII;
- eserciti, o se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato;
- provveda con sollecitudine a verificare l'esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall'art. 270, comma 6, CCII;
- riferisca sull'esecuzione del programma di liquidazione e sull'andamento della procedura, mediante il deposito di relazioni semestrali, con avvertimento che il mancato deposito costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;
- riferisca, con apposita relazione da depositare entro il termine del terzo anno dall'apertura della procedura, in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 280 e 282, comma 2 CCII ai fini dell'esdebitazione

Ad

AVVERTE IL LIQUIDATORE

che ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;

che si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale in quanto compatibili;

che eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;

che terminata l'esecuzione, dovrà presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso del liquidatore;

che dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, in assenza delle quali, comunicherà il progetto di riparto al giudice per l'autorizzazione all'esecuzione;

che in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo 124 CCII

ORDINA



che a cura del Liquidatore sia eseguita la trascrizione della presente sentenza su tutti gli immobili di proprietà dei debitori e sui beni mobili registrati.

DISPONE

che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita nel sito internet del Tribunale e che sia pubblicata presso il Registro delle Imprese.

Così deciso in Roma il 9.01.2025


Il Giudice estensore

dott. Francesca Vitale



Il Presidente

dott. Giorgio Jachia



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Depositato in Cancelleria



Roma, li 15/1/2025

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
YACIA CRISTINA LEO

